

*Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)*

DECRETO

n. 12 del 06.02.2020

Rideterminazione della Dotazione organica del Consorzio LaMMA di cui al decreto
n. 130 del 9.12.2019.

Precisazione riguardo all'assenza di costi aggiuntivi.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L.R. n° 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n° 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Visto il Decreto 104 del 28/10/2019 con il quale si approva il nuovo documento di fabbisogno del personale;

Premesso che:

- l'art. 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- l'art. 33 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che:
 1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”.

Dato atto che il Consorzio LaMMA ha:

- ottemperato all'obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del DL 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;
- approvato il Piano della Performance per l'anno 2019;
- eseguito la ricognizione annuale e non si rilevano situazioni di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001;
- ha adottato il Piano triennale di fabbisogno di personale del LaMMA 2019-2021;

Visto l'art. 6, commi 1, 2, 3 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

- comma 1: “Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici [...] adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;
- comma 2: “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini,

le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art.35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base delle spese per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”.

- comma 3: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e seconde le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima [...]. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”.

Richiamati:

- il decreto dell'Amministratore Unico n. 104 del 28.10.2018 con cui è stato adottato il Piano triennale di fabbisogno di personale del LaMMA 2019-2021;
- il decreto dell'Amministratore Unico n. 130 del 9.12.2019 di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;

Considerato che nell'ambito della seduta assembleare del 17 dicembre 2019 il Socio di maggioranza ha richiesto all'Amministratore Unico di precisare che la modifica della dotazione organica dell'Ente avviene a neutralità di bilancio e dunque in assenza di costi aggiuntivi;

Ritenuto pertanto di dover procedere in tal senso;

DECRETA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende riportata integralmente ed approvata;
2. di dare atto che la rideterminazione della dotazione organica del LaMMA di cui al decreto n. 130 del 9.12.2019 avviene a neutralità di bilancio e dunque in assenza di costi aggiuntivi;
3. di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini